

232. Comunicato del Ministero degli affari esteri 12 marzo 1980. Entrata in vigore della Convenzione universale sul diritto di autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e protocolli annessi.

Questo comunicato è stato pubblicato in GU 12 marzo 1980 n. 70.

Il 25 ottobre 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 306 del 16 maggio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 giugno 1977, sono stati depositati, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura (UNESCO), gli strumenti di ratifica della Convenzione universale per il diritto di autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; del protocollo allegato alla convenzione universale per il diritto di autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 concernente l'applicazione della convenzione alle opere di alcune organizzazioni internazionali adottati a Parigi il 24 luglio 1971.

All'atto del deposito degli strumenti è stata formulata la seguente dichiarazione:

“Se référant à l'article 4 par. 4 de la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, le Gouvernement italien déclare que sur le territoire de la République italienne la protection d'une oeuvre ne sera pas assurée pendant une durée plus longue que celle fixée pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée pour la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois.

Lorsque la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes de protection et si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, la même oeuvre, sur le territoire de la République italienne n'aura pas protection pendant cette période ou les périodes suivantes.”

TRADUZIONE NON UFFICIALE.

“In riferimento all'art. 4 par. 4 della convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, il governo italiano dichiara che sul territorio della Repubblica italiana la protezione di un'opera non sarà assicurata: se si tratta di un'opera non pubblicata, per una durata superiore a quella stabilita, per la categoria cui detta opera appartiene, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino; se si tratta di un'opera pubblicata per una durata superiore a quella stabilita dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta.

Quando la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione e se per un motivo qualsiasi una opera determinata non è protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, tale opera, sul territorio della Repubblica italiana, non avrà protezione durante questo secondo periodo o durante i periodi seguenti”.

Gli atti suddetti, ai sensi dell'art. IX par. 2 della convenzione e dei paragrafi 2 (b) dei protocolli, sono entrati in vigore, per l'Italia, il 25 gennaio 1980.